

REGOLAMENTO (CE) N. 2487/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1994

recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1994 nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1729/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/94 ⁽⁴⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonerazione del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che nell'attesa di trarre delle conclusioni dall'esame delle informazioni complementari fornite dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio di approvvigionamento nonché i quantitativi dei pulcini da moltiplicazione o riproduttori e delle uova da cova, per un nuovo periodo limitato a due

mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1729/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 29.